

Società GEASAR S.p.A.  
**Pec:** geasar@pec.it

Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti  
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica  
Direzione Operazioni Centro  
Direzione Aeroportuale Sardegna  
Direzione Operatività Aeroporti  
Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Olbia – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il Codice della Navigazione;

vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio - del 15 ottobre 1996 - relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

visto il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

vista la regolamentazione emanata dall'Ente nell'ambito delle proprie funzioni, ed in particolare: il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Em. 1 del 25 gennaio 2018, la circolare APT-02B del 22 novembre 2013 "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";

vista l'istanza e lo studio funzionale-operativo della GEASAR S.p.A. 5 giugno 2015, prot 158, con i quali la Società di gestione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 18/99, ha chiesto di limitare il mercato dell'*handling* per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99:

- Assistenza bagagli;
- Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- Assistenza operazioni in pista ;

vista la rev.1 del precitato studio di GEASAR S.p.A., trasmesso il 21 dicembre 2015, prot. 337, con la quale sono state confermate sia il superamento della soglia di traffico passeggeri, prevista per la liberalizzazione del mercato *handling*, sia la concentrazione del traffico nei quattro mesi estivi;



vista la nota della Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti del 29 dicembre 2015, prot. 0136296, con la quale è stato disposto il non accoglimento di nuove richieste per ulteriori certificazioni;

visto il parere espresso, in merito, dalla Direzione Aeroportuale Sardegna, con nota 6 maggio 2016, prot. 47848;

vista la nota integrativa GEASAR del 31 gennaio 2018, n. 22, recante in allegato la rev. 2 dello studio del Gestore aeroportuale, in cui il documento è stato rivisto ed integrato in base agli esiti della visita ispettiva del 21 luglio 2017, tenutasi presso l'aeroporto di Olbia;

considerato che la rev. 2 dello studio di GEASAR S.p.A. ha recepito le osservazioni formulate sulla precedente versione dalle diverse Direzioni ENAC coinvolte nell'istruttoria;

vista la nota integrativa GEASAR del 24 luglio 2018, n. 2015 con la quale a seguito della riunione tenutasi il 18 luglio 2018 con le Strutture dell'ENAC, il Gestore si è impegnato a condividere con l'Ente la soluzione logistica più idonea per l'ingresso dei nuovi *handler*;

vista la relazione istruttoria elaborata dalle Strutture ENAC - Direzione Operazioni Centro, Direzione Operatività Aeroporti e Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - 2 agosto 2018, prot. 0085604 e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

considerato che le conclusioni dell'istruttoria dimostrano la necessità di aprire il mercato a nuovi operatori, considerato che l'aeroporto di Olbia ha superato stabilmente la soglia di liberalizzazione prevista dalla vigente normativa;

considerato che, allo stesso tempo è condivisibile la richiesta di GEASAR di limitare il numero degli operatori ai fini sia dell'ordinato svolgimento delle attività sia per garantire adeguati livelli di *safety* e di *security*;

tutto ciò premesso,

valutate le risultanze dell'istruttoria condotta, dalla quale risulta evidente che lo scalo di Olbia è caratterizzato da una limitata capacità, tale da imporre una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra

## **DISPONE**

in accoglimento della richiesta di GEASAR S.p.A., l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Olbia limitato, ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a **due operatori e due utenti in autoproduzione per l'aviazione**



**commerciale, e due operatori per l'aviazione generale** per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del d.lgs. 18/99:

- Assistenza bagagli;
- Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- Assistenza operazioni in pista.

Tale limitazione è fissata per un periodo **di 7 anni**.

Le competenti strutture dell'Ente provvederanno a dare attuazione compiuta a quanto previsto nella presente Disposizione.

La Direzione Aeroportuale Sardegna, in accordo con la Società di gestione verificherà, prima della scadenza della limitazione, il permanere o meno delle criticità che hanno dato luogo al presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Alessio QUARANTA**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)+